Questioni connesse al regolare svolgimento delle elezioni RSU 2025

1. **Quando si vota per il rinnovo delle RSU**

 Si vota nei giorni 14-15-16 aprile 2025.

2. **Chi nomina i componenti delle commissioni elettorali?**

 I componenti vengono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste elettorali e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l'Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo. È necessario che all'atto dell'accettazione, il lavoratore designato dovrà dichiarare di non volersi candidare.

3. **Da quanti componenti è composta?**

 La commissione deve essere composta da almeno tre membri, tuttavia, laddove sia presentata un'unica lista o nell'ipotesi in cui, malgrado diversi tentativi i componenti designati risultassero meno di tre, la commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati.

4. **Quando si deve riunire la commissione?**

 I componenti espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della commissione stessa, durante l'orario di lavoro.
 Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

5. **Chi ha diritto a votare?**

 Tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria.

 Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione (14 aprile 2025).

 Il personale assunto – con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2025 – nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (27 gennaio 2025) e il primo giorno di votazione (14 aprile 2025) ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte – nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU.

6. I dipendenti che svolgono servizio in più scuole dove esercitano il diritto di voto?

Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato attivo: nella sede di titolarità, se a tempo indeterminato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore, se a tempo determinato; - nella sede che gestisce il contratto, se a tempo determinato con orario della stessa entità.

Il diritto di voto si esercita in un'unica sede. È sempre compito delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.

7. Se un componente della commissione elettorale è assente per malattia che succede?

La normativa non affronta questo specifico caso. Di certo in caso di assenza prolungata è opportuno effettuare una sostituzione con la nomina di un altro componente.

8. Quali sono gli orari in cui si vota?

Gli orari di apertura del seggio vengono stabiliti dalla Commissione elettorale. La Commissione, al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto, decide gli orari di apertura tenendo presente la durata del servizio e la distribuzione dei lavoratori nei vari turni e relativi orari di servizio. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione. Gli orari dei seggi e la loro dislocazione sono portati a conoscenza degli elettori tramite avviso all'albo elettorale almeno 8 giorni prima della data prevista per il voto.

9. È possibile votare anche nelle sedi staccate?

La dislocazione dei seggi è decisa dalla Commissione elettorale; nel caso di sedi staccate la Commissione può decidere di istituire un apposito seggio nella sede staccata (in questo caso occorre preparare elenchi degli elettori suddivisi per seggio).

10. Da chi è composto il seggio elettorale?

La Commissione forma il seggio elettorale che è composto da un presidente e almeno due scrutatori.

11. Uno scrutatore può essere anche candidato alle elezioni?

No, possono essere designati scrutatori solamente gli elettori non candidati.

12. Il presidente e gli scrutatori possono operare durante il proprio orario di lavoro?

Presidente e scrutatori durante lo svolgimento delle operazioni elettorali sono considerati in servizio e, quindi, sono esonerati dallo svolgimento delle proprie funzioni.

13. Come si vota?

Per esprimere il voto per l'elezione della RSU, si utilizza una scheda unica che include tutte le liste candidate, disposte in base all'ordine di presentazione. La scheda deve essere firmata da almeno tre componenti della sezione elettorale.
L'elettore può votare per la sola lista e/o esprimere una preferenza per un candidato.

Si rammenta che:

- nei collegi elettorali fino a 200 dipendenti la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati e si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista;

- nei collegi elettorali con oltre 200 dipendenti le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione ed è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda.

14. È possibile esprimere una o più preferenze per i candidati?

Si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista prescelta nelle sedi di elezione fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della medesima lista.

15. Un componente della commissione elettorale può essere nominato anche come scrutatore?

Sì, non è esplicitamente escluso.

16. È possibile votare *online*?

No, purtroppo il voto online non è in nessun caso consentito.

17. Quando si effettua lo scrutinio?

Le operazioni di scrutinio si terranno a partire dalla chiusura delle operazioni elettorali ed entro le ore 14:00 di giovedì 17 aprile. Il verbale elettorale dovrà essere affisso dal 17 al 24 aprile 2025.

18. Come avviene l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti?

Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. In particolare, ad ogni scheda corrisponde un unico voto di lista, indipendentemente dal numero di preferenze che potevano essere espresse.

Per il **Calcolo del quorum:** è necessario dividere il numero dei voti validi per il numero dei seggi attribuibili

Esempio:
Collegio elettorale con n. 125 lavoratori aventi diritto al voto e 3 seggi da attribuire. Si recano a votare n. 120 elettori (votanti), con voti validi 118, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla:

Calcolo del quorum:

voti validi (n. 118) diviso numero dei seggi da ripartire (n. 3) = 118 : 3 = 39,333
Il QUORUM è pari a 39,333

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato, se del caso, con i suoi decimali.

Ripartizione dei seggi alle liste: si divide il numero dei voti ottenuti da ogni singola lista per il quorum calcolato come sopra e si assegna ad ogni lista un numero di seggi pari al numero intero ottenuto dalla divisione.

NB. seggi residui si assegnano utilizzando la regola dei migliori resti.

In caso di parità di resti, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti (da non confondere con le preferenze). In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU.

Attribuzione dei seggi ai candidati: vengono attribuiti sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste cui sono stati assegnati i seggi. Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e in caso di parità di voti di preferenza, vale l'ordine all'interno della lista.

È esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Documenti utili:

- ✓ circolare aran 1 del 16 gennaio 2025 chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni rsu 14 15 e 16 aprile 2025
- ✓ protocollo aran sindacati del 20 novembre 2024 elezioni rsu 2025 tempistica procedure elettorali
- ✓ accordo collettivo nazionale quadro del 12 aprile 2022 elezioni rsu e regolamento elettorale